

LESIONI COLPOSE DURANTE UN'AZIONE DI GIOCO

Sentenza Cass. N. 19473/05

di Corrado Spina*

La sentenza n. 19473/05 del 23 maggio 2005 della Corte di Cassazione stabilisce un principio molto innovativo, anche se allo stesso tempo altrettanto pericoloso, per lo sport italiano.

La Suprema Corte, infatti, ha deciso che l'infortunio di un atleta, durante un'azione di gioco, deve essere qualificato giuridicamente come reato di lesioni colpose. E' la prima sentenza che prevede una ipotesi del genere, poiché in tutte quelle precedenti¹ vi era la scriminante ex artt. 50 e 51 c.p.² che escludeva la colpa dalla fattispecie de quo.

La vicenda processuale ebbe ad origine il 3 marzo 1995, quando durante un incontro di calcio del campionato di Eccellenza del Comitato Veneto il portiere veniva colpito con una gomitata all'addome da un attaccante. Lo scontro si verificava a seguito di un'azione di gioco, sviluppi di un calcio d'angolo, prontamente fermata dall'arbitro con un fallo in favore della squadra in difesa. In conseguenza del fallo, il portiere veniva immediatamente trasportato all'Ospedale di Mirano (VE) dove, dopo otto giorni, subiva la splenectomia e la saturazione di una perforazione intestinale. A questo punto non sappiamo se l'attac-

* Avvocato e cultore in Diritto del Lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Salerno.

¹ Cass. Pen. 8 ottobre 1992 n. 9627: «E' configurabile il cosiddetto "illecito sportivo", con esclusione dell'illecito penale doloso per la ricorrenza dell'esimente del consenso dell'avente diritto, nell'ipotesi di lesioni di un partecipante quando la condotta produttiva dell'evento sia connessa all'esercizio di un'attività sportiva in svolgimento».

² Art. 50 c.p.: «Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne».

Art. 51 c.p. co. 1: «L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da norma giuridica o da un ordine legittimo della Pubblica Autorità, esclude la punibilità».

cante sia stato espulso oppure il gioco sia ripreso con la sola sostituzione del portiere. Inoltre non conosciamo se il difensore della porta abbia o meno denunciato l'attaccante, incorrendo in tal modo nella violazione della clausola compromissoria³ che regola l'attività calcistica, o sia intervenuto d'ufficio il Pubblico Ministero ex art. 582 c.p.⁴. Di fatti innanzi al Tribunale di Venezia, l'attaccante era imputato di lesioni volontarie aggravate ex artt. 582, 583 co.2 n. 3 c.p. e per tale motivo con Sentenza del 27 settembre 1999 veniva condannato alla pena di otto mesi di reclusione, nonché al risarcimento del danno, da determinarsi in separata sede, con provvisionale liquidata in lire di 20.515.600 (10.595,42 Euro).

Avverso tale provvedimento, il medesimo proponeva appello e la Corte di Appello di Venezia con sentenza del 11 dicembre 2003 riformava l'appellata decisione, dichiarando il non doversi procedere perché il reato ascritto era estinto per intervenuta prescrizione, confermando tuttavia le disposizioni relative all'azione civile.

Successivamente proponevano appello sia lo stesso difensore che l'imputato personalmente e la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 19473/05 così concludeva *«Per tutto quanto procede, il fatto lesivo per cui è causa deve essere riqualificato, ai sensi dell'art. 590 c.p., come fatto colposo, con conseguente statuizione nei termini indicati in dispositivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto che qualifica come reato di lesioni colpose.*

Si ricordava in precedenza di decisione innovativa, perché da sempre nel mondo dello sport, se non si verificano fatti di violenza, magari sanzionati anche dagli organi disciplinari, è operante la scriminante ex art. 51 c.p., ovvero il consenso dell'avente diritto nell'ambito del rischio consentito che ogni giocatore conosce ed accetta e che l'ordinamento non punisce per l'interesse pubblico sotteso alla pra-

³ Statuto della FIGC, art. 27, co. 4: *«Il Consiglio Federale, per gravi ragioni di opportunità, può autorizzare il ricorso alla Giurisdizione Statale in deroga al vincolo di Giustizia. Ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al presente articolo, ovvero comunque volto ad eludere il vincolo di giustizia comporta l'irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali».*

⁴ Art. 582 c.p., co. 2 *«Se la malattia ha una durata non superiore a venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585 ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa».*

tica sportiva.⁵ Pertanto, in via generale l'orientamento della Giurisprudenza era nel senso di escludere la responsabilità penale dell'atleta ove ricorreva i seguenti presupposti : 1) assoluto rispetto delle regole tecnico - sportive; 2) esclusivo raggiungimento delle finalità agonistiche; 3) azione rimasta nello stretto esercizio e nei limiti dell'attività sportiva.⁶

Nella fattispecie in oggetto, invece, si è verificata l'accidentalità dell'evento, determinatosi nell'ambito di una fase ordinaria di gioco, non essendo emerso alcunché che la gomitata sia stato inferta deliberatamente; con evidente esclusione di un contesto diverso, cioè un fallo a gioco fermo, ma in quel caso sarebbe stato un diretto e specifico intendimento di aggredire la persona offesa.

Per vicende simili, caratterizzate da lesioni personali che gli atleti cagionano nel corso dell'attività sportiva ad altri partecipanti, sia la dottrina che la Giurisprudenza hanno, da tempo, definito i contorni della nozione di illecito sportivo. Per esso sono ricompresi tutti quei comportamenti, che pur violando le regole che disciplinano una gara agonistica, non sono penalmente perseguibili in quanto non superano la soglia del "rischio consentito", anche se risultano pregiudizievoli per l'integrità fisica di un giocatore avversario. L'esimente in oggetto ex art. 50 c.p. , come causa di giustificazione non codificata viene risolta dalla stessa Cassazione, la quale riconosce alla pratica delle sport l'interesse primario da parte dell'ordinamento statale.⁷ Per tale motivo la nozione di illecito sportivo comprende tutti quei valori che non perseguono i principi di lealtà, probità e rettitudine.⁸

Regole indicate tassativamente che ciascun atleta, all'atto del tesseramento alla Federazione Sportiva, accetta consapevolmente, impegnandosi alla rigorosa osservanza, a pena di sanzioni. Dunque

⁵ Cass. n. 20597 del 22 ottobre 2004; Cass. n. 12012 del 8 agosto 2002; Cass. n. 8910 del 8 agosto 2000.

⁶ AA.VV., *La Responsabilità nell'Ordinamento Sportivo*, in *Diritto Sportivo*, Utet, Torino, 1998.

⁷ Cass. n. 2765/99; Cass. Penale 8 agosto 2000 n. 8910 «*non è punibile lo sportivo il quale, nel rispetto delle regole del gioco, o violandole entro i limiti dell'illecito sportivo, cagioni un evento lesivo all'avversario: ciò in quanto la pratica sportiva, così come identificata, costituisce una causa di giustificazione non codificata*».

⁸ Art. 1 Codice di Giustizia Sportiva della FIGC «*Coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva*».

l'area del rischio consentito deve essere coincidente con quella stabilita dall'accettazione dei Regolamenti federali, anche se si tratta di uso della violenza, intesa come energia fisica positiva, come ad esempio un contrasto di gioco. Allo stesso modo si può dire che il rischio consentito deve tener conto dell'esigenza di permettere lo svolgimento dell'attività ritenuta socialmente utile (incontro di calcio), mantenendo al contempo il livello di pericolosità entro limiti accettabili.⁹

All'uopo è stata costruita la categoria degli "illeciti sportivi", nella quale rientrano tutti quei comportamenti che, pur potendo talvolta costituire infrazioni alle regole del gioco comportanti penalizzazioni per il giocatore e la sua squadra, non sono penalmente perseguibili perché non superano la soglia del rischio consentito nell'esercizio di quella specifica attività sportiva.¹⁰ Pertanto superato tale limite, possono verificarsi delle condotte che in astratto integrano perfettamente delle fattispecie penali, per le quali l'autore del fatto ne risponde sotto i diversi profili del dolo o della colpa¹¹.

Stabilita la cornice entro la quale si considera il rischio consentito, il problema si pone quando la violazione delle regole avvenga durante una ordinaria situazione di gioco. Tale fattispecie deve assumere i connotati di natura colposa, in quanto l'atleta se avesse usato l'ordinaria diligenza e la dovuta attenzione non avrebbe arrecato pregiudizi fisici all'avversario e quindi non sarebbe incorso in una condotta antisportiva, così come previsto dall'art. 43 c.p.¹². Certo, se invece, la condotta fosse stato un mero pretesto per arrecare volontariamente danni all'avversario, saremmo in presenza di un fatto doloso e non colposo. Tuttavia va considerato che la condotta lesiva tenuta da un atleta disattende quei doveri di lealtà sportiva verso gli altri competitori, per cui non rientra nell'ambito applicativo della causa di giustificazione atipica e non codificata della "violenza sportiva"¹³. Da ciò si evince che non sempre la condotta violenta è perseguibile penalmente, perché l'azione lesiva (es. fallo di ostruzione) può essere un illecito

⁹ G. MARRA, *Le lesioni personali nell'ambito dell'attività sportive*, in *Il Merito*, n. 6/04.

¹⁰ M. CONTE, *Il risarcimento del danno nello sport*, Utet, Torino 2004, 8.

¹¹ Cass. Penale 17 ottobre 2003 n. 39204.

¹² Art- 43 c.p. co. 3: "Il delitto è colposo quando l'evento non è voluto dall'agente, ma si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia".

¹³ Cass. Penale del 21 febbraio 2000 n. 1951.

sportivo sanzionato solo dalle norme regolamentari, in quanto non ha superato il rischio consentito.

La sentenza *de quo*, quindi, è in antitesi ad una giurisprudenza sia di merito che di legittimità, consolidata ormai negli anni, secondo la quale l'esercizio dell'attività sportiva, entro l'area del rischio consentito, escluderebbe l'antigiuridicità della lesione sportiva.¹⁴ Questo perché viene a mancare nel comportamento dello sportivo che, pur rispettoso delle regole di gioco, cagioni un evento lesivo ad un avversario quella antigiuridicità che legittima la pretesa punitiva dello Stato e la inflizione di una sanzione; pertanto all'uopo non opererebbe neppure il limite dell'art. 5 c.c. per le lesioni comportanti pregiudizio permanente all'integrità fisica.¹⁵

¹⁴ Cass. Penale del 8 ottobre 1992 n. 9627.

¹⁵ Cass. Penale del 25 febbraio 2000 n. 2765.